

esempio, di avere consegnato i più importanti servizi dei nostri arsenali marittimi ad alcuni impiegati civili i quali sono privi perfino della divisa.

Ma io non voglio allargare la discussione.

Mi limito a dire che darò voto favorevole al presente disegno di legge, ed a pregare l'onorevole ministro della marina di non fermarsi nella via per la quale si è messo e di compiere altre riforme, che somiglino a quella che ora si discute.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Brin, ministro della marineria. Poichè l'onorevole Randaccio approva il disegno di legge, non voglio entrare nella discussione se sia stato male o bene nel 1878 l'abolire l'antico corpo degli ufficiali di arsenale e mi limito a prendere atto dell'approvazione che egli dà alla proposta che stiamo discutendo.

L'onorevole Randaccio vorrebbe anche che si portasse qualche innovamento nell'organizzazione del corpo tecnico dandogli un carattere più militare, ma non ha dato forma precisa alle sue proposte.

Il corpo tecnico della marina è modellato su quello dell'esercito, e bisogna procedere con cautele prima di introdurre cambiamenti radicali. Ad ogni modo se l'onorevole Randaccio mi vorrà comunicare le sue idee in proposito non mancherò di farne oggetto di attento esame.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alle discussioni degli articoli:

Art. 1.

Agli articoli 6, 19 e 20 della legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della regia marina militare sono sostituiti i seguenti:

“ Art. 6. Il Corpo reale equipaggi si compone di tutti i militari delle seguenti categorie: *marinari, timonieri, cannonieri, torpedinieri, macchinisti e fuochisti, operai, furieri, infermieri, aiutanti di bordo, musicanti e trombettieri.*

“ Art. 19. Il reclutamento degli ufficiali di Commissariato potrà farsi in parte per mezzo dell'Accademia navale, nei modi e termini che saranno all'uopo stabiliti ed in parte per mezzo di concorso fra i sott'ufficiali della regia marina della categoria furieri e fra giovani borghesi che abbiano compiuto gli studi secondari in un liceo od in un istituto tecnico.

“ Art. 20. Il Corpo reale equipaggi è reclutato nei modi stabiliti dalla legge sulla leva di mare.

“ Gli ufficiali del Corpo reali equipaggi sono tratti dai sott'ufficiali delle categorie: *marinari, timonieri, cannonieri, torpedinieri e operai.* ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Vigna, relatore. Ho chiesto di parlare su questo articolo perchè la Commissione, d'accordo con l'onorevole ministro della marineria, propone una piccola modificazione a quest'articolo.

Nel 3° capoverso la Commissione proporrebbe di sostituire alla parole *della categoria furieri* le altre *delle categorie furieri ed infermieri*. In sostanza si vorrebbero comprendere anche i sott'ufficiali infermieri nella categoria di quelli che possono aspirare al grado di ufficiali del commissariato. La ragione di questa modificazione sta in ciò che i sottoufficiali infermieri, quando sono pervenuti al grado corrispondente a maresciallo d'alloggio, non fanno più gl'infermieri nel senso proprio della parola, ma fanno da contabili cioè hanno le stesse attribuzioni dei furieri.

Per conseguenza è giusto che siano trattati alla stessa stregua. Un'altra modificazione proporremo al 4° capoverso, quella cioè di sostituire alle parole *stabiliti dalla legge sulla leva di mare* le altre *dalle vigenti leggi* a fine di poter comprendere i disegni di legge, numeri 124 e 150 e che, approvati dal Parlamento, potranno diventare leggi dello Stato.

Presidente. Dunque la Commissione propone che, nel paragrafo relativo alle modificazioni all'articolo 19, alle parole *della categoria furieri* si sostituiscano le altre *delle categorie furieri ed infermieri*.

L'onorevole ministro della marineria accetta questa modificazione?

Brin, ministro della marineria. L'accetto.

Presidente. Poi nella parte dell'articolo relativo alle modificazioni all'articolo 20, la Commissione propone che invece di dire *dalla legge sulla leva di mare* si dica *dalle vigenti leggi*. Ma io fo osservare che sarebbe meglio dire: *dalle vigenti leggi sulla leva di mare*.

Pelloux. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pelloux.

Pelloux. Faccio osservare all'onorevole relatore che la legge n. 150 alla quale egli ha alluso in questo momento, è una legge che concerne tanto la leva di terra quanto la leva di mare. Quindi cadrebbe la necessità di questa modificazione.

Presidente. Bisogna determinare quali sieno le vigenti leggi alle quali si allude.